



Autore: **Luigi DEL GIUDICE**, della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano (NA)

CODICE DELLA STRADA – Reimmatricolazione all'estero: le modifiche all'articolo 103 del cds non bloccano i “furbetti dell'esterovestizione”

SOPROV.it

Al fine di **contrastare l'elusione della tassa automobilistica** alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « del veicolo stesso » sono inserite le seguenti: « **per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA** ».

Queste in sostanza le modifiche introdotte all'articolo 103 del codice della strada, dalla legge di stabilità del 2016. Ricordiamo che con la cancellazione del Pra, ci si libera dall'obbligo di pagare il bollo, e pertanto con la manovra di cui sopra si **“vorrebbe”** contrastare il fenomeno dell'elusione del bollo.

Dunque prima di radiare un veicolo per l'esportazione, bisognerà dimostrare che il veicolo è stato immatricolato o quantomeno esportato all'estero. In realtà la modifica apportata dalla legge di stabilità formalizza l'interpretazione dell'**art. 103 Cds** fornita dal Ministero di Giustizia il quale afferma che *“la norma appena richiamata disciplina unicamente l'ipotesi di cancellazione successiva all'esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un'esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata”*.

Senza entrare nel merito delle scelte politico-legislative, e senza tener conto dei contrapposti pareri delle associazioni di recupero e demolizione da una parte, e di quelle di produzione e vendita di auto dall'altra, la modifica in esame è sterile ed inadeguata: **il c.d. fenomeno dei furbetti dell'esterovestizione** continuerà ad avere vita facile, con possibilità di ottenere la certificazione della reimmatricolazione all'estero in numerosi modi ed in primis attraverso le ormai note “società di comodo”

Con le modifiche apportate non sarà più possibile dunque radiare un veicolo non ancora esportato all'estero. Si ricorda, invece, che in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere trascritta soltanto se, alla richiesta, viene allegato l'atto comprovante l'**assenso alla radiazione** da parte del creditore.

Nei casi di veicoli con ipoteche iscritte ma non ancora scadute, l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca andrà reso nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza).

Non è invece richiesto l'assenso del creditore se l'ipoteca iscritta sul veicolo è scaduta.

Nel caso, invece, di **vincoli di natura giudiziaria** (sequestri, congelamento beni e pignoramenti) occorre allegare alla richiesta di trascrizione della radiazione per esportazione, il provvedimento:

- di **dissequestro**;
- di **revoca del pignoramento**;
- il verbale di **vendita all'asta** del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA;
- **provvedimento** emesso dall'Autorità Giudiziaria che autorizzi l'esportazione del veicolo;
- il provvedimento dal quale sia possibile evincere il **venire meno del gravame**.



L'articolo 103 del codice della strada in vigore dal 1° Gennaio 2016

Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, **per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA**(5) restituendo il certificato di proprietà, e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C. (1) (1 bis). (4)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1 .

3. (2)

4. (2)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. [La sanzione è da euro 389 a euro 1.559 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4. (3)]

(1) Così modificato dall'art. 46, comma 6-quinquies, decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, come aggiunto dall'art. 6, decreto legisl. 8 novembre 1997, n. 389, nonché dall'art. 15 decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 149.

(1 bis) Comma come modificato dall'art. 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 (GU del 12 aprile 2006 n. 86)

(2) Commi abrogati dall'art. 56, lettera f-bis, decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunta dall'art 7 del decreto legisl. 8 novembre , n.389

(3) Periodo abrogato

(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

(5) Comma modificato dalla legge di stabilità 2016